



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

IL PRESIDENTE DELLA CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

VISTI

- gli articoli 23 *quater* e 23 *quinqües* della Legge 17 giugno 2008 n. 92, e successive modifiche ed integrazioni (“**Legge**”);
- l’art. 113 del Decreto Delegato, 31 ottobre 2023, n. 154; (“**Decreto Delegato**”);

PREMESSO CHE

- l’accesso al Registro dei Titolari Effettivi non è aperto al pubblico, ma è riservato dalla Legge e dal Decreto Delegato ai soli Soggetti Legittimati;
- la Legge e il Decreto Delegato riservano alla potestà regolamentare del Presidente solo la disciplina dell’accesso al Registro dei Titolari Effettivi da parte dei Soggetti Interessati e non quello da parte di tutti gli altri Soggetti Legittimati;
- la Legge e il Decreto Delegato, infatti, stabiliscono che, con regolamento del Presidente, sono disciplinate:
 - 1) le modalità di accesso al Registro dei Titolari Effettivi e alle informazioni sulla titolarità effettiva, da parte dei Soggetti Interessati (art. 113, comma 2, Decreto Delegato; art. 23 *quater*, comma 9, della Legge; art 23 *quinqües*, comma 10, della Legge);
 - 2) le condizioni per l’autorizzazione, nonché il procedimento finalizzato alla concessione dell’autorizzazione per consentire l’accesso al Registro dei Titolari Effettivi da parte dei Soggetti Interessati (art. 23 *quater*, comma 7, della Legge; art. 23 *quinqües*, comma 9, della Legge);
- con riferimento ai Soggetti Interessati, il Legislatore ha già valutato la sussistenza di un loro interesse legittimo all’accesso al Registro dei Titolari Effettivi ma con riguardo ad alcune categorie di Soggetti Interessati è rimessa al Presidente la valutazione in merito all’esistenza dei Rischi per il titolare effettivo in caso di tale accesso;
- inoltre, con riferimento al Registro dei Titolari Effettivi delle Persone Giuridiche, il Decreto Delegato ha modificato la Legge ricomprendendo i Membri del Consiglio Grande Generale sia tra i Soggetti Legittimati diversi dai Soggetti Interessati (art. 23 *quater*, comma 7, lett. *c bis* della Legge), sia tra i Soggetti Interessati (art. 113, comma 1, lett. *c*, del Decreto Delegato);
- l’intenzione del Legislatore appare essere stata quella di concedere ai Membri del Consiglio Grande e Generale l’opzione di accedere al Registro dei Titolari Effettivi delle Persone Giuridiche sia quali Soggetti Legittimati sia quali Soggetti Interessati;
- il presente Regolamento, per quanto riguarda tale Registro, è dunque applicabile loro solo ove richiedano l’accesso come Soggetti Interessati e non quali Soggetti Legittimati;



- che la finalità del presente Regolamento è prevenire che il titolare effettivo sia esposto a rischi di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione;

EMANA

IL REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E MODALITA' DI ACCESSO AI REGISTRI DEI TITOLARI EFFETTIVI

Art. 1 – Definizioni

1. Per “**Registro TE Persone Giuridiche**” si intende il Registro dei Titolari Effetti previsto dall’art. 23 *quater* della Legge;
2. Per “**Registro TE Trust**” si intende il Registro dei Titolari Effettivi previsto dall’art.23 *quinquies*, commi 1 e 2, della Legge;
3. Per “**Registro TE Affidamenti Fiduciari**” si intende il Registro dei Titolari Effettivi previsto dall’art. 23 *quinquies*, comma 3, della Legge;
4. Per “**Registro dei Titolari Effettivi**” si intende il Registro TE Persone Giuridiche, o il Registro TE Trust o il Registro TE Affidamenti Fiduciari o tutti e tre questi congiuntamente intesi;
5. Per “**Rischi**” si intendono rischi concreti e sproporzionati di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione;
6. Per “**Scopo di Protezione dei Privati**” si intende il prevenire, ove sia prefigurabile, che il titolare effettivo sia esposto ai Rischi;
7. Per “**Presidente**” il Presidente della Corte per il trust ed i rapporti fiduciari di cui alla Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n. 1;
8. Per “**Soggetti Destinatari**” i soggetti tenuti a comunicare nel Registro dei Titolari Effettivi i propri titolari effettivi;
9. Per “**Soggetti Legittimati**”, si intende, a seconda del contesto, i soggetti ai quali è consentito l’accesso al Registro dei Titolari Effettivi, ai sensi dell’art. 23 *quater*, comma 7 e dell’art. 23 *quinquies*, comma 9 della Legge;
10. Per “**Soggetti Interessati**” si intendono i soggetti individuati quali “soggetti che possono dimostrare di avere un interesse legittimo” ai sensi degli *23-quater, comma 7, lettera c) e dell’articolo 23-quinquies, comma 9 lett. c)* della Legge, individuati dall’art. 113, comma 1, del Decreto Delegato:
 - a. nei soggetti che, per effetto di quanto disposto dall’articolo 14 della Legge 29 ottobre 2021 n.183, erano titolari di diritti di accesso all’archivio partecipazioni fiduciarie di cui alla Legge 7 giugno 2010 n. 98 e l’Ufficio o l’Ente del Settore Pubblico Allargato competente nonché l’Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A., nei limiti di quanto previsto dall’articolo unico, commi 1 e 1 bis del Decreto - Legge 30 luglio 2015 n.125 e successive modifiche, anche per l’espletamento delle procedure di cui al Decreto Delegato 26 maggio 2023 n. 87 (qui di seguito “**Soggetti Pubblici**”);
 - b. nelle imprese che effettuano operazioni con le persone giuridiche tenute alla comunicazione al registro di cui all’articolo 23-*quater* della Legge n. 92/2008 e successive modifiche o con i trust e gli affidamenti fiduciari tenuti alla



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

comunicazione al registro di cui all'articolo 23-*quinqüies* della medesima legge (qui di seguito "**Soggetti Privati**");

c. i membri del Consiglio Grande e Generale (qui di seguito "**Soggetti Politici**").

11. Tutte le espressioni non definite hanno il significato previsto nella Legge.

Art. 2 – Finalità e ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento mira a realizzare lo Scopo di Protezione dei Privati, disciplinando la procedura di autorizzazione ed accesso ad un Registro dei Titolari Effettivi da parte dei Soggetti Interessati.

Art. 3 – Accesso al Registro TE Persone Giuridiche.

1. Con riferimento a quei Soggetti Interessati che siano Soggetti Pubblici o Soggetti Politici deve presumersi che il loro accesso al Registro TE Persone Giuridiche non possa esporre il titolare effettivo a Rischi, in quanto l'accesso da parte dei Soggetti Pubblici è evidentemente consentito al fine di consentire loro il perseguimento delle loro attività istituzionali e, per quanto riguarda i Soggetti Politici, il Legislatore ha valutato che il loro accesso non implichi, concretamente, Rischi, avendo consentito loro il libero accesso in qualità di Soggetti Legittimati.
2. Per questo, i Soggetti Pubblici ed i Soggetti Politici sono sempre autorizzati ad accedere al Registro TE Persone Giuridiche, senza specifica autorizzazione da parte del Presidente.
3. I Soggetti Privati accedono al Registro TE Persone Giuridiche solo previa specifica autorizzazione del Presidente.

Art. 4 – Accesso al Registro TE Trust e al Registro TE Affidamenti Fiduciari.

1. Con riferimento a quei Soggetti Interessati che siano Soggetti Pubblici deve presumersi che il loro accesso al Registro TE Trust e al Registro TE Affidamenti Fiduciari non possa esporre il titolare effettivo a Rischi, in quanto l'accesso è evidentemente loro concesso per il perseguimento di attività istituzionali.
2. Per questo, i Soggetti Pubblici sono sempre autorizzati ad accedere al Registro TE Trust ed al Registro TE Affidamenti Fiduciari, senza specifica autorizzazione da parte del Presidente.
3. A differenza di quanto previsto per il Registro TE Persone Giuridiche, i Soggetti Politici non sono individuati quali Soggetti Legittimati all'accesso al Registro TE Trust ed al Registro TE Affidamenti Fiduciari ma solo quali Soggetti Interessati e, dunque, il legislatore ha inteso sottoporre il loro accesso alla verifica di esistenza di Rischi per il titolare effettivo.
4. I Soggetti Privati ed i Soggetti Politici accedono al Registro TE Trust e al Registro TE Affidamenti Fiduciari solo previa specifica autorizzazione del Presidente.

Art. 5 – Procedimento Autorizzativo.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

1. Ove sia richiesta una specifica autorizzazione per l'accesso, il Soggetto Interessato (il **"Soggetto Richiedente"**), deve depositare mediante un professionista (avvocato, notaio, commercialista o esperto contabile) una richiesta di autorizzazione alla cancelleria della Corte, indirizzandola al Presidente.
2. La richiesta deve contenere tutti i dati identificativi della persona giuridica o del trust o dell'affidamento fiduciario rispetto ai quali si chiede l'accesso alle informazioni contenute nel Registro dei Titolari Effettivi e deve altresì specificare i presupposti di fatto e di diritto che lo rendono un Soggetto Interessato allegando tutta la documentazione idonea a provarlo.
3. Nel corso del procedimento, il Presidente comunica al Soggetto Destinatario la richiesta, concedendogli 15 giorni per depositare eventuali osservazioni in merito alla sussistenza nel caso concreto di Rischi in capo ai titolari effettivi della persona giuridica, del trust o dell'affidamento fiduciario oggetto della richiesta, allegando la documentazione necessaria a provarne l'esistenza.
4. Il Presidente verifica la sussistenza dei Rischi indicati nelle osservazioni del Soggetto Destinatario sulla base della documentazione a queste allegata e deve altresì verificare che il titolare effettivo non sia un soggetto minore o incapace per legge.
5. Nel caso si verifichi la sussistenza di Rischi o l'opportunità di protezione del minore o incapace, il Presidente dispone con provvedimento il diniego all'accesso oppure l'autorizzazione all'accesso solo a talune informazioni riportate a Registro dei Titolari Effettivi.
6. Diversamente, il Presidente autorizza l'accesso a tutte le informazioni, indicando nel provvedimento i dati identificativi delle persone giuridiche, del trust o dell'affidamento fiduciario e, per quest'ultimo, anche il numero di iscrizione, rispetto ai quali si chiede l'accesso alle informazioni contenute nel Registro dei Titolari Effettivi.
7. Il provvedimento del Presidente è notificato al professionista incaricato dal Soggetto Richiedente mediante raccomandata elettronica "tNotice".

Art. 6 - Legittimazione all'accesso al Registro dei Titolari Effettivi

1. Ottenuto il provvedimento di autorizzazione di accesso al Registro dei Titolari Effettivi, l'accesso stesso viene effettuato direttamente da parte del professionista incaricato dal Soggetto Richiedente e non da quest'ultimo in autonomia.

Art. 7 – Modalità di accesso al Registro dei Titolari Effettivi

1. L'accesso al Registro dei Titolari Effettivi da parte dei Soggetti Interessati per i quali non è prevista una specifica autorizzazione da parte del Presidente avviene mediante modalità telematica secondo le istruzioni fornite dall'Autorità tenutaria del Registro dei Titolari Effettivi.
2. L'accesso al Registro dei Titolari Effettivi da parte del professionista incaricato avviene mediante modalità telematica collegandosi alle seguenti piattaforme:
 - a. Per il Registro Te Persone Giuridiche, al Servizio REG TE disponibile sul Portale PA;
 - b. Per il Registro TE Trust e Registro TE Affidamenti Fiduciari, al Servizio REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI TRUST E REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI AFFIDAMENTI FIDUCIARI disponibile sul Portale PA.
3. Al momento dell'identificazione, il professionista incaricato dichiara di accedere nell'interesse e per conto del Soggetto Richiedente in forza del provvedimento di



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

- autorizzazione all'accesso al Registro dei Titolari Effettivi emanato dal Presidente e non come Soggetto Richiedente.
4. Il professionista incaricato deve caricare sulla piattaforma la copia del provvedimento autorizzativo del Presidente unitamente all'inserimento dei seguenti dati:
 - a. il codice identificativo del provvedimento del Presidente della Corte per il Trust e i rapporti fiduciari;
 - b. la data del provvedimento del Presidente della Corte per il Trust e i rapporti fiduciari;
 - c. la data di ricevuta accettazione della raccomandata elettronica "tNotice".
 5. Il professionista incaricato può accedere al Registro dei Titolari Effettivi una sola volta e deve avvenire entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di ricevuta accettazione della raccomandata elettronica "tNotice".

Art. 8 – Modalità di ricerca all'interno del Registro dei Titolari Effettivi

1. Una volta eseguito l'accesso al Registro dei Titolari Effettivi, la ricerca avviene per "soggetto giuridico" attraverso l'inserimento nella sezione dedicata all'interno della piattaforma di almeno uno dei seguenti dati identificativi:
 - denominazione del soggetto giuridico;
 - codice operatore economico ("COE");
 - numero di iscrizione del soggetto giuridico al Registro delle Imprese.
2. Individuata la persona giuridica, la piattaforma rende disponibile al professionista incaricato un documento contenente le informazioni presenti nel Registro dei Titolari Effettivi.

Art. 9 – Modalità di ricerca all'interno del Registro dei Titolari Effettivi del Trust

1. Una volta eseguito l'accesso al Registro dei Titolari Effettivi, la ricerca avviene per "trust" attraverso l'inserimento nella sezione dedicata all'interno della piattaforma dei seguenti dati identificativi:
 - data istituzione trust;
 - numero di iscrizione nel Registro dei Trust;
2. Individuato il trust, la piattaforma rende disponibile al professionista incaricato un documento contenente le informazioni presenti nel Registro dei Titolari Effettivi.

Art. 10 - Modalità di ricerca all'interno del Registro dei Titolari Effettivi degli Affidamenti Fiduciari

1. Una volta eseguito l'accesso al Registro dei Titolari Effettivi, la ricerca avviene per "affidamento fiduciario" attraverso l'inserimento nella sezione dedicata all'interno della piattaforma dei seguenti dati identificativi:
 - Data stipula;
 - Numero iscrizione affidamento fiduciario (numero progressivo assegnato dal sistema in fase di censimento dell'affidamento fiduciario).
2. Individuato l'affidamento fiduciario, la piattaforma rende disponibile al professionista incaricato un documento contenente le informazioni presenti nel Registro dei Titolari Effettivi.

Art. 11 – Il documento estratto dal Registro dei Titolari Effettivi



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

1. Il documento estratto dal Registro dei Titolari Effettivi contiene le seguenti informazioni:
 - data di accesso al Registro Titolari Effettivi;
 - ora di accesso al Registro Titolari Effettivi;
 - denominazione della persona giuridica;
 - COE della persona giuridica;
 - numero di iscrizione della persona giuridica al Registro delle Imprese.
2. Per quanto riguarda il titolare effettivo, le informazioni presenti nel documento estratto sono quelle presenti alla data di accesso:
 - a) nome;
 - b) cognome;
 - c) data e luogo di nascita;
 - d) paese di residenza;
 - e) cittadinanza;
 - f) codice dell'Istituto per la sicurezza sociale ("ISS") o equivalente;
 - g) natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto.

Art. 12 – Il documento estratto dal Registro dei Titolari Effettivi del Trust

1. Il documento estratto dal Registro dei Titolari Effettivi del Trust contiene le seguenti informazioni:
 - data di accesso al Registro Titolari Effettivi;
 - ora di accesso al Registro Titolari Effettivi;
 - denominazione del trust;
 - numero di iscrizione nel Registro dei Trust;
2. Per quanto riguarda il titolare effettivo, le informazioni presenti nel documento estratto sono quelle presenti alla data di accesso:
 - a) nome;
 - b) cognome;
 - c) data e luogo di nascita;
 - d) paese di residenza;
 - e) cittadinanza;
 - f) codice dell'Istituto per la sicurezza sociale ("ISS") o equivalente;
 - g) le motivazioni per le quali i soggetti comunicati assumono la qualità di titolare effettivo.

Art. 13– Il documento estratto dal Registro dei Titolari Effettivi degli Affidamenti Fiduciari

1. Il documento estratto dal Registro dei Titolari Effettivi degli Affidamenti Fiduciari contiene le seguenti informazioni:
 - data di accesso al Registro Titolari Effettivi;
 - ora di accesso al Registro Titolari Effettivi;
 - numero iscrizione al Registro (numero progressivo assegnato dal sistema in fase di censimento dell'affidamento fiduciario);
 - Data stipula;
 - Affidatario;
 - Denominazione patrimonio affidato (se presente).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

2. Per quanto riguarda il titolare effettivo, le informazioni presenti nel documento estratto sono quelle presenti alla data di accesso:
 - a) nome;
 - b) cognome;
 - c) data e luogo di nascita;
 - d) paese di residenza;
 - e) cittadinanza;
 - f) codice dell'Istituto per la sicurezza sociale ("ISS") o equivalente;
 - g) le motivazioni per le quali i soggetti comunicati assumono la qualità di titolare effettivo.

Art. 14 – La comunicazione delle informazioni ottenute al Soggetto Richiedente

1. Il professionista incaricato può comunicare le informazioni contenute nel documento estratto dal Registro dei Titolari Effettivi nei limiti e secondo le disposizioni per il trattamento delle informazioni indicate nel provvedimento autorizzativo del Presidente.

Art. 15 – Disposizioni comuni per l'accesso ai Soggetti Interessati

1. La corretta gestione delle strutture organizzative garantisce che l'accesso al Registro dei Titolari Effettivi sia concesso esclusivamente a coloro che ne hanno effettivamente diritto.
2. Al fine di avere una gestione aggiornata delle strutture organizzative, sarà richiesta periodicamente al soggetto autorizzante di una data struttura conferma dei membri della stessa, autorizzati ad utilizzare REG TE.
3. In particolare, trascorso un periodo di tre mesi dalla prima autorizzazione rilasciata a un membro di una data struttura, una conferma di tutti i membri autorizzati della struttura organizzativa sarà richiesta al soggetto autorizzante con periodicità trimestrale in corrispondenza delle seguenti date: 1° marzo, 1° giugno, 1° settembre, 1° dicembre. Al soggetto autorizzante di tali strutture con due settimane di anticipo rispetto a tali scadenze sarà inviata una comunicazione tramite e-mail riportante le indicazioni per riconfermare i soggetti autorizzati della propria struttura organizzativa. Il soggetto autorizzante avrà in tal senso l'onere di riconfermare la propria struttura organizzativa e di eliminare i soggetti che non dovessero più essere autorizzati all'utilizzo di RegTE. Dal momento della scadenza ed entro un termine da questa di quattro settimane, se l'autorizzante non darà conferma dei membri dell'organizzazione, tutti questi a parte l'autorizzante andranno in stato Sospeso, stato in cui non potranno più operare sul registro. Solo il soggetto autorizzante potrà ripristinare l'operatività dei membri della propria organizzazione dello stato di sospeso confermandoli attraverso una maschera di gestione. In particolare, tale maschera dovrà consentire di gestire conferme, passaggio di stato da sospeso ad attivo ed eliminazioni dei membri della propria struttura, con relative date. L'utente sospeso visualizzerà un disclaimer al momento dell'autenticazione che notifichi lo stato di sospensione dall'operatività sul registro, indicando il nome del soggetto autorizzante a cui è necessario rivolgersi per essere riabilitati all'accesso.
4. L'individuazione del soggetto autorizzante della Segreteria Istituzionale deve essere autorizzata dall'Agenzia di Informazione Finanziaria.



Art. 16 – Disposizioni comuni per i Soggetti Interessati all’accesso al Registro TE Trust e al Registro TE Affidamenti Fiduciari

1. L’accesso al Registro TE Trust e al Registro TE Affidamenti Fiduciari avviene previa richiesta di accreditamento avanzata in forma scritta dal soggetto legittimato e indirizzata a Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
2. Banca Centrale della Repubblica di San Marino, accertata la presenza dei requisiti richiesti, trasmette le credenziali per l’accesso al Registro dei Titolari Effettivi dalla stessa detenuto. Le credenziali fornite sono strettamente personali ed è responsabilità del soggetto destinatario delle stesse la loro conservazione, custodia e corretto utilizzo;
3. Qualora un soggetto necessiti di effettuare delle variazioni alle proprie utenze di accesso al Registro TE Trust e al Registro TE Affidamenti Fiduciari, è necessario farne richiesta direttamente a Banca Centrale della Repubblica di San Marino, che provvederà ad effettuare le relative modifiche. In caso di cessazione dell’attività da parte del soggetto legittimato, o qualora vengano meno i presupposti della legittimazione all’accesso, è responsabilità dello stesso darne opportuna comunicazione a Banca Centrale della Repubblica di San Marino, che provvederà a disabilitare le utenze di accesso al Registro TE Trust e al Registro TE Affidamenti Fiduciari censite per tale soggetto.
4. Nei casi in cui il soggetto disponga direttamente dell’abilitazione alla creazione di ulteriori utenze di accesso all’interno della propria struttura organizzativa, la responsabilità della gestione di tali utenze è demandata direttamente al soggetto stesso, il quale è quindi responsabile della creazione, variazione ed eventuale revoca delle stesse nel caso in cui gli utenti creati non abbiano più diritto all’accesso.

MANDA

Alla Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia di Informazione Finanziaria e all’ Ufficio del Registro dei Trust presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

San Marino, 18 luglio 2024

Il Presidente della Corte per il Trust e i rapporti fiduciari

Andrea Vicari

